

Spett.li

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della funzione Pubblica (C.F. 80188230587)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: 80415740580)

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589)

MINISTERO DELLA CULTURA (C.F.: 97904380587)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (C.F.: 80224030587)

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM (C.F. 80048080636)

FORMEZ PA (C.F. 80048080636)

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Notificato a mezzo pec

(Avvocatura Generale dello Stato e Commissione Interministeriale Ripam)

Inviato a mezzo p.e.c. a:

protocollo@pec.formez.it

ATTO DI INVITO ALL'ESECUZIONE DEL DECRETO DEL T.A.R. LAZIO - ROMA – SEZIONE QUARTA TER – N. 1192/2025 (all.1) pubblicato il 03/03/2025, reso nel giudizio R.G. n. 9916/2023.

PER: PER: la Dott.ssa Federica GIGLIUTO, nata a Siracusa (SR) il 17/06/1992 (c.f. GGLFRC92H57I754L) rappresentata e difesa, giusta procura allegata e già depositata nel fascicolo digitale/telematico presso il T.A.R. Lazio – Roma nel giudizio iscritto al ruolo R.G. n. 9916/2023, dall'Avv. Michel Magnano, nato ad Augusta (SR) il 24/12/1989 (C.F: MGNMHL89T24A494I) - (email: avvocato.magnano@brofbusiness.com – pec: avvocato.magnano@pec.it. – FAX: 06 94503439) e domiciliata nel suo studio in Roma, Via della Lega Lombarda 37, 00162.

PREMESSO

- Che pende innanzi al TAR Lazio - Roma il ricorso R.G. n. 9916/2023 (all.2), avente ad oggetto **“ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA DEI**

VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN CONTINGENTE COMPLESSIVO DI 2.293 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DA INQUADRARE NEI RUOLI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL MINISTERO DELLA CULTURA E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO", promosso dalla Dott.ssa Gigliuto Federica CONTRO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della funzione Pubblica (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante pro tempore; - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: 80415740580), in persona del legale rappresentante pro tempore; - MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589), in persona del legale rappresentante pro tempore;- MINISTERO DELLA CULTURA (C.F.: 97904380587), in persona del legale rappresentante pro tempore;- AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (C.F.: 80224030587), in persona del legale rappresentante pro tempore;- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM (C.F. 80048080636 e P.IVA 06416011002), in persona del legale rappresentante pro tempore;- FORMEZ PA (C.F. 80048080636 e P.IVA 06416011002), Viale Marx n. 15, (00137) Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12; e nei confronti di: - LABATE GIUSY; - VERDICCHIO Onofrio, - LARICE COSIMO.

- Che la ricorrente, con l'atto introduttivo del citato ricorso, ha chiesto: l'annullamento della graduatoria dei vincitori, conclusiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per i posti di Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO), pubblicata il giorno 19.4.2023 a mezzo internet, nella parte in cui assegna alla ricorrente la posizione n. 539, con il punteggio di 26,875; nonché, ove occorra, della graduatoria finale del concorso in esame – Profilo ECO, nella parte in cui assegna alla ricorrente la posizione n. 539, con il punteggio di 26,875, nonché dei verbali, allo stato non cognitivi, a mezzo dei quali si è pervenuti all'attribuzione dei punteggi per i titoli e di ogni altro atto, presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso e, per l'effetto, il riconoscimento diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di 27,875 nella graduatoria di cui si discute.

- Che con Decreto N. 1192/2025 pubblicato il 03/03/2025 l'adito Tribunale ritenuto, "impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in

base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

- a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam, dal quale risulti:
 - 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7. - il testo integrale del ricorso;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Interministeriale Ripam ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
 - 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Commissione Interministeriale Ripam:
 - 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
 - in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
 - 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto".
- Che è stata fissata la pubblica udienza del 3 giugno 2025 per la trattazione del merito.

CONSIDERATO

che è intenzione della Dott.ssa Gigliuto Federica avvalersi dell'integrazione del contraddittorio **a mezzo del sito internet della Commissione Interministeriale Ripam;**

SI INVITA

codeste Spett.li Amministrazioni, per quanto di competenza, a dare esecuzione al Decreto N. 1192/2025, pubblicato il 03/03/2025, reso nel giudizio R.G. n. 9916/2023, TAR Lazio – Roma, e, pertanto, pubblicare un avviso sul sito web istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam dal quale risulti:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimete;
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4. l'indicazione dei controinteressati;
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6. l'indicazione del numero del Decreto N. 1192/2025, pubblicato il 03/03/2025, reso nel giudizio R.G. n. 9916/2023, TAR Lazio - Roma, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso;

In ordine alle prescritte modalità, si invita la Commissione Interministeriale Ripam, secondo quanto stabilito dall'adito TAR, a pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso in esame (cfr. all. 2) e del citato decreto (cfr. all.1), in calce al quale **dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:**

- 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto N. 1192/2025, pubblicato il 03/03/2025, reso nel giudizio R.G. n. 9916/2023, TAR Lazio – Roma;
- 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 3. inoltre, la Commissione Interministeriale Ripam non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il Decreto N. 1192/2025, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4. infine, si dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del citato decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica".

Si chiede altresì che tali documenti vengano pubblicati in formato leggibile e di darne tempestivo avviso al sottoscritto avvocato.

SUNTO DEL RICORSO TAR LAZIO - ROMA R.G. n. 9916/2023, DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM (all. 3).

“La Dott.ssa Gigliuto Federica ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per i posti di Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO).

Ha sostenuto e superato la prova scritta, con il punteggio di 25,875.

In data 19 aprile 2023 è apparsa sul sito internet gestito da Formez PA la graduatoria conclusiva del concorso, che ha visto la ricorrente tra i vincitori, sebbene con il punteggio complessivo di 26,875, che ne ha comportato la collocazione in posizione n. 539.

Ritenendo che vi sia un errore nel calcolo dei titoli, la predetta, in data 12/07/2023, ha depositato ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma il ricorso R.G. n. 9916/2023, avente ad oggetto “ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN CONTINGENTE COMPLESSIVO DI 2.293 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DA INQUADRARE NEI RUOLI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL MINISTERO DELLA CULTURA E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO”, contro:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della funzione Pubblica (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: 80415740580), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: 97149560589), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- MINISTERO DELLA CULTURA (C.F.: 97904380587), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (C.F.: 80224030587), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM (C.F. 80048080636 e P.IVA 06416011002), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- FORMEZ PA (C.F. 80048080636 e P.IVA 06416011002), Viale Marx n. 15, (00137) Roma, in persona del

legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e nei confronti di: - LABATE GIUSY; - VERDICCHIO Onofrio, - LARICE COSIMO.

La ricorrente ha chiesto: l'annullamento della graduatoria dei vincitori, conclusiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per i posti di Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO), pubblicata il giorno 19.4.2023 a mezzo internet, nella parte in cui assegna alla ricorrente la posizione n. 539, con il punteggio di 26,875; nonché, ove occorra, della graduatoria finale del concorso in esame – Profilo ECO, nella parte in cui assegna alla ricorrente la posizione n. 539, con il punteggio di 26,875, nonché dei verbali, allo stato non cognitivi, a mezzo dei quali si è pervenuti all'attribuzione dei punteggi per i titoli e di ogni altro atto, presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto a vedersi attribuito il punteggio di 27,875 nella graduatoria di cui si discute.

Tale ricorso è stato avanzato per i seguenti motivi di diritto: ECCESSO DI POTERE; ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE; TRAVISAMENTO DEI FATTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI PIU' MERITEVOLI, DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso “ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”.

La Dott.ssa. Gigliuto ha conseguito la votazione di 25,875 alla prova scritta.

Come risulta dalla domanda di partecipazione la ricorrente ha autocertificato il possesso di:

Laurea Triennale in Scienze Economiche (L33) conseguita il 6 marzo 2017 presso l'Università degli Studi di Catania (punti 1);

Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali (LM77), conseguita il 25 gennaio 2021 presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (punti 1);

In tale quadro, alla ricorrente è stato riconosciuto il punteggio di 26,875 anziché 27,875, compromettendola con ciò per la perdita di almeno 279 posizioni.

A tal proposito si evidenzia che l'assegnazione delle Amministrazioni/sedi avviene in ordine di graduatoria in base ai posti disponibili (la retribuzione cambia anche in relazione all'Amministrazione a cui si viene assegnati, essendo maggiore per coloro i quali presteranno servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Risulta così violato il chiaro tenore della lex specialis, che al succitato art. 7 comma 3 prevede l'attribuzione di un punto per "ogni" laurea, sia specialistica che magistrale, con il limite massimo di tre punti assegnabili.

Pertanto, alla ricorrente spettano due punti aggiuntivi, uno per ognuna delle due lauree conseguite.

La ricorrente, ha chiesto altresì che il contraddittorio giudiziale dovesse essere esteso a coloro che, nella graduatoria in parola, possano essere superati in ipotesi di riconoscimento del punteggio reclamato.

Pertanto, l'adito Tribunale, con Decreto N. 1192/2025 pubblicato il 03/03/2025, vista anche la costituzione delle Amministrazioni intimite, ha deciso che *"debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:*

- *a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam, dal quale risulti:*

- *1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

- *2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimite;*

- *3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*

- *4.- l'indicazione dei controinteressati;*

- *5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

- *6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

- *7. - il testo integrale del ricorso;*

- *b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Interministeriale Ripam ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- *1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

- *2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

- *Si prescrive, inoltre, che la Commissione Interministeriale Ripam:*

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
 - in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
 - 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto".
- Infine, l'adito Tribunale ha fissato la pubblica udienza del 3 giugno 2025 per la trattazione del merito.

SI ALLEGA

- 1) Decreto del T.A.R. LAZIO - ROMA – SEZIONE QUARTA TER – N. 1192/2025 pubblicato il 03/03/2025, reso nel giudizio R.G. n. 9916/2023, in duplicato informatico estratto dal fascicolo digitale presente sul sito www.giustizia-amministrativa.it, firmato digitalmente dalla Presedente del Collegio, di cui si attesta la conformità, ove necessario, all'originale da cui è estratto;
- 2) ricorso pendente presso il TAR LAZIO - ROMA – SEZIONE QUARTA TER R.G. n. 9916/2023, in duplicato informatico estratto dal fascicolo digitale presente sul sito www.giustizia-amministrativa.it, firmato digitalmente dagli Avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, di cui si attesta la conformità, ove necessario, all'originale da cui è estratto;
- 3) sunto del ricorso TAR LAZIO - ROMA – SEZIONE QUARTA TER R.G. n. 9916/2023, sottoscritto digitalmente dallo scrivente avvocato;
- 4) elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi negli idonei vincitori collocati in posizione uguale o superiore rispetto a quella assunta dalla ricorrente nella graduatoria conclusiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per i posti di Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) pubblicata il

giorno 19.4.2023 a mezzo internet dalla Commissione Interministeriale Ripam (reperibile al seguente link <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-selezione-2293-unita-personale-area-seconda-destinare-presso-presidenza-4>) il cui file informatico è stato scaricato dal predetto sito web istituzionale e di cui si attesta la conformità all'originale;

5) elenco dei nominativi, anch'essi da intendersi quali controinteressati se collocati in posizione uguale o superiore rispetto a quella assunta dalla ricorrente, presenti nella pagina web istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam dedicata a "Aggiornamento a seguito di disposizione del TAR" (reperibili al seguente link <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-selezione-2293-unita-personale-area-seconda-destinare-presso-presidenza-7>), il cui file informatico è conforme al contenuto del citato sito web istituzionale;

6) procura alle liti;

Si invita codeste Spett.li Amministrazioni, per quanto di competenza, ove ritenuto necessario, ad oscurare eventuali dati sensibili, tenendo presente che l'adito TAR, con il citato decreto, ha disposto che venga pubblicato "il testo integrale del ricorso".

Si resta in attesa dell'attestazione circa l'avvenuta pubblicazione

Cordiali saluti

Roma 20 marzo 2025

Avv. Michel Magnano